



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 505	di data 23/11/22

Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I..GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME.CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOMANDA 2020. DICHIARAZIONE DI DECADENZA E RECUPERO SOMME.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

visto il nuovo Regolamento di esecuzione della Legge provinciale n. 15/2005 approvato con DPP n. 17-75/leg d.d. 12.12.2011 entrato in vigore dal 1° gennaio 2012 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

viste le determinazioni 28.05.2021, n. 57/324, e 30.06.2021, n. 57/371, con le quali sono state rispettivamente approvate le graduatorie definitive dei cittadini comunitari ed extracomunitari riguardanti le domande di contributo integrativo al canone di locazione presentate ai sensi della L.P.15/2005 domande 2020, ed individuati i soggetti ammessi alla concessione del contributo stesso, tra i quali il soggetto di cui all'Allegato 1;

dato atto che il soggetto di cui all'Allegato 1, già beneficiario del contributo integrativo, beneficiava anche della quota b) del reddito di cittadinanza;

considerato che, con nota di data 16.11.2021, prot. n. 242311, il soggetto di cui all'Allegato 1 ha comunicato di percepire il reddito di cittadinanza dal mese di settembre 2021;

visto l'art. 33 comma 5.1, del già citato regolamento, che impone di detrarre dall'importo del contributo integrativo l'importo del reddito di cittadinanza, quota b);

visto l'art. 34 comma 2, lettera c bis, del regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005,

pagina 1/3

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

che impone di comunicare il riconoscimento del reddito di cittadinanza, quota b) entro un mese dall'inizio dell'erogazione dello stesso, a pena di decadenza dal contributo dal mese successivo;

verificato che tale onere non è stato adempiuto nei termini previsti, è ritenuto necessario dichiarare la decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione, domanda 2020, del soggetto di cui all'Allegato 1, dal mese di novembre 2021;

verificato che è stata indebitamente liquidata al soggetto di cui all'Allegato 1, la mensilità di settembre 2021, relativa alla domanda anno 2020;

ritenuto di dovere procedere al recupero della mensilità di contributo indebitamente erogata;

dato atto che con nota prot. n. 257538 di data 16/09/2022 è stato avviato il procedimento di decadenza della domanda 2020 e recupero delle somme indebitamente percepite;

vista la circolare del Servizio politiche sociali e abitative della P.A.T. n. 10 di data 04.06.2009 con la quale viene definito che, in riferimento ai procedimenti di revoca dei contributi integrativi erogati ai sensi della L.P. 15/2005, debbono essere applicati gli interessi legali al tasso di riferimento annuo calcolati a partire dalla data del mandato di pagamento nei confronti del beneficiario e per la durata della disponibilità;

verificato che gli interessi così calcolati ammontano ad € 0,00;

ritenuto che l'importo da recuperare rientri nelle disponibilità quale somma da utilizzare per l'erogazione delle concessioni del contributo integrativo al canone di locazione L.P. 15/2005;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 e s.m.i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25, 21.11.2017 n. 147 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la

normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. 306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

determina

1. di dare atto che il soggetto di cui all'Allegato 1 è tenuto a restituire l'importo indebitamente liquidato sulla domanda 2020, come indicato in Allegato 1;
2. di dare atto che l'importo complessivo di cui al punto 1, è già stato riscosso, accertato (accert. n. 274838) ed imputato al cap. 40138 dell'esercizio finanziario 2022 del PEG 2022 – 2024;
3. di dare atto che tale entrata risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
4. di dichiarare la decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione domanda 2020 del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, dal mese di novembre 2021;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione all'interessato;
6. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 23/11/22



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 505	di data 23/11/22

Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I..GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME.CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOMANDA 2020. DICHIARAZIONE DI DECADENZA E RECUPERO SOMME.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 28 novembre 2022

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi